

Inquadramenti normativi

La protezione dell'identità personale dei minorenni nell'era digitale

di Antonietta Varricchio

INQUADRAMENTI NORMATIVI

Il minorenni è un individuo con un percorso *in itinere* di costruzione dell'identità personale, un'identità non ancora completamente formata e, per questo, potenzialmente soggetta a condizionamenti, soprattutto durante la fase adolescenziale. Ciascun soggetto in età evolutiva deve essere protetto in ogni situazione potenzialmente turbativa o lesiva dello sviluppo della sua personalità.

La protezione dell'identità personale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze in un'epoca digitale è regolata secondo differenti livelli di tutela. In Italia, come nel resto del mondo, il diritto si è evoluto anche nell'ambito delle nuove tecnologie disciplinando, soprattutto a partire dagli anni Novanta, tutti gli aspetti del mondo digitale, compresi nuovi comportamenti online.

La potenziale fragilità dei minori di età, tanto più se applicata a un mondo virtuale potenzialmente rischioso, esige una particolare attenzione tanto da richiedere un intervento del legislatore, sia nazionale che europeo, nel delineare una normativa a tutela del soggetto in età evolutiva in quanto meno consapevole dei rischi a cui si è soggetti navigando in rete.

L'impennata registrata dal progresso tecnologico negli ultimi 20 anni, a cui ha fatto seguito un utilizzo sempre più ampio dei servizi della rete da parte dei giovani, ha condizionato l'evolversi del diritto alla riservatezza, alla privacy, all'identità personale, all'immagine, all'onore, che assumono in tal modo nuovi significati. Tra questi, la riservatezza e la privacy sono quelli che, maggiormente, hanno risentito inizialmente della spinta digitale.

Il diritto alla privacy trova le sue origini nel diritto alla riservatezza: il primo protegge l'accesso alla persona, il secondo invece protegge l'accesso ai dati relativi a quella persona. Il diritto alla riservatezza ha fatto capolino nel nostro ordinamento solo nella seconda metà del 1900 e si è affermato come diritto autonomo solo diversi anni dopo, quando la Corte di Cassazione ha affermato che «il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti». (Cassazione civile, sezione I, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129).

Il diritto alla riservatezza si distingue anche per un ulteriore aspetto, che è il diritto dell'individuo all'autodeterminazione



Istituto degli Innocenti



Piazza SS. Annunziata, 12 · 50122 Firenze
tel. 055 2037363 · fax 055 2037205
biblioteca@istitutodeglinnocenti.it

minori.gov.it
minoritoscana.it
istitutodeglinnocenti.it

Il presente documento fa parte di *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, periodico trimestrale già registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000.

informativa, da intendersi ad ampio raggio come la scelta consapevole di diffondere liberamente le informazioni attinenti alla propria sfera soggettiva fornendo, quindi, il proprio consenso.

A sostegno di quanto appena espresso, si riporta una pronuncia della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 23 gennaio 2019, n. 20 ha dichiarato che il diritto alla riservatezza deve venire in rilievo «quale diritto dell'individuo al controllo sulla circolazione delle informazioni riferite alla propria persona».

Non vi è alcun dubbio che all'interno di siffatto contesto il diritto alla riservatezza, così come sopra individuato, non può più essere solo inteso quale diritto proprio dell'individuo a essere lasciato solo, ma deve necessariamente venire in rilievo come diritto al controllo di tutte le proprie informazioni immesse nella rete.

Per comprendere al meglio gli effetti di natura giuridica del consenso in riferimento a soggetti in età evolutiva, preme citare il [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE \(regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR\)](#), che nasce in conseguenza di una legge federale americana del 1998 istitutiva del *Children's online privacy protection act*, che fissa la soglia minima di 13 anni per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Il regolamento europeo interviene in un quadro normativo che, nell'ambito della protezione dei dati personali dei minorenni, apre a una specifica disciplina con l'obiettivo di fissare una tutela chiara per il diritto alla protezione dei dati personali del minore di età, a differenza della [legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali](#) e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali \(\(recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE\)\)](#), cosiddetto Codice della privacy. Quest'ultimo, sottolinea che anche il minorenne ha diritto alla protezione dei suoi dati personali, e il trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà personali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. L'articolo 8 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 25 maggio 2018, titolato *Condizioni applicabili al consenso dei minori*

in relazione ai servizi della società dell'informazione, statuisce che «qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni».

I dispositivi informatici e, in generale, i mezzi di comunicazione di massa hanno un forte ascendente sui giovani, e talvolta un uso sommario e non consapevole potrebbe mettere a rischio i dati personali, compromettendo la dignità e la rispettabilità. L'importanza di una tutela specifica dei dati personali, ha la sua ragion d'essere nel compito determinante dei dati stessi di definire la personalità dell'individuo in internet. Il consenso svolge, in questo ambito, un ruolo fondamentale, in quanto considerato uno dei requisiti necessari per la liceità del trattamento stesso. Al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella prevista dal GDPR e stante la possibilità per gli Stati membri di introdurre un'età inferiore ai 16 anni, il nostro ordinamento fissa ad anni 14 il limite di età per la liceità del trattamento, come indicato all'articolo 2-*quinquies* del [decreto legislativo, 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE \(regolamento generale sulla protezione dei dati\)](#).

La seconda parte del comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo n. 101 del 2018, specifica che per quei soggetti aventi un'età inferiore ai 14 anni, il trattamento dei dati personali è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli obblighi di tutela e protezione posti in capo ai genitori nel tempo si sono incrementati di nuove tipologie di doveri, finalizzati a tutelare i diritti essenziali dei soggetti in età evolutiva, proprio a causa del rapido progresso tecnologico che ha richiesto un'attenzione sempre più vigile in vista dell'aumentato rischio di lesione dei diritti stessi.

In sostanza, i genitori non hanno solo il dovere di difendere i diritti eventualmente lesi, ma hanno anche un dovere di controllo sull'utilizzo che il minorenne fa di certi strumenti.

Occorre sottolineare che, nel contesto oggetto del presente inquadramento, l'utilizzo dei vari strumenti digitali anche da parte dei minorenni, rappresenta una forma di manifestazione dell'identità personale e, quindi, vietare al minore di età l'uso dei servizi digitali, potrebbe in concreto tradursi in una lesione dei suoi diritti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella [Guida all'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#), indica che il consenso del genitore al trattamento dei dati personali del figlio minore cessa di avere efficacia nel momento in cui lo stesso abbia raggiunto la cosiddetta età del consenso digitale, e pertanto il titolare del trattamento deve richiedere una nuova autorizzazione direttamente al soggetto titolare dei dati personali. Siamo di fronte a una capacità d'agire definita "speciale" in quanto inquadabile come una sorta di maggiore età digitale per il consenso al trattamento dei dati. Viene così in rilievo, l'esigenza di consentire, soggettivamente e oggettivamente, al minore di essere effettivamente messo nella condizione di prendere consapevolmente le proprie decisioni in ordine alla concessione o meno del consenso necessario al trattamento dei dati personali.

La consapevolezza nella scelta deriva anche dall'obbligo di trasparenza e chiarezza, condizione fondamentale da soddisfare per garantire un'effettiva tutela per il minore di età.

Il GDPR, al considerando 58, afferma il principio della trasparenza, prevedendo appositamente che, nel caso in cui il trattamento dei dati riguardi soggetti in età evolutiva, qualsiasi informazione o comunicazione deve soddisfare l'esigenza di un linguaggio chiaro e semplice in modo tale che lo stesso minore di età possa essere messo in condizione di comprenderlo.

Inoltre, l'articolo 1, comma 1 della [legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali](#), esige che il trattamento degli stessi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

A livello nazionale merita segnalare, nell'ambito della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la [Carta di Treviso](#), un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Il documento è centrato sulla tutela del diritto di cronaca, con un affondo sulla responsabilità in capo ai mezzi di informazione che si occupano di infanzia e adolescenza. Alla base c'è il principio di difendere l'identità, la personalità nonché i diritti dei minorenni

vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l'armonioso sviluppo psichico. Successivamente la Carta di Treviso è stata integrata con l'obiettivo di estendere la tutela dei minori di età ai mezzi di comunicazione digitale.

L'articolo 50 del Codice della privacy, *Notizie o immagini relative a minori*, richiamando il [decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni](#), sancisce espressamente «il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore» prevedendo che si osservi – anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore – in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Per quanto concerne la violazione delle disposizioni processuali riguardanti il divieto di pubblicazione e divulgazione di immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel processo, è necessario sottolineare che, laddove si verifici tale evento, è prevista anche una sanzione a livello penale ai sensi dell'articolo 684 del codice penale, *Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*, che punisce con la pena dell'arresto fino a 30 giorni o con l'ammenda da 51 a 258 euro «chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione».

In conclusione, risulta sempre più evidente che la personalità dei soggetti in età evolutiva sia un diritto che va difeso e garantito e, solo continuando a tradurre queste specificità in norme e in politiche legislative mirate, sarà possibile avviare un progetto di regolazione del cyberspazio strettamente connesso a un approccio pragmatico in maniera ancora più sicura per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze.